

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1404

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALGIERI

Modifica dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, in materia di recupero e manutenzione dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi

*Presentata il 24 luglio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 29 luglio 1949, n. 717, venne imposto alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e a tutti gli altri enti pubblici che provvedevano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici, distrutti per cause di guerra, l'obbligo di destinare una quota non inferiore al 2 per cento dell'importo preventivo dei lavori per l'esecuzione di opere di abbellimento artistico. La legge, ancora in vigore, richiede alcune modifiche perché sia adeguata alla odierna situazione ed anche alle moderne concezioni dell'architettura. In particolare, si è tenuto conto, nella presente proposta di legge, delle calamità naturali, per le quali si è registrato un aumento rispetto al passato, nonché degli eventi dolosi che hanno provocato, in

alcuni casi, la distruzione di grandi opere d'arte e di monumenti importanti.

Le innovazioni che si intendono proporre alla citata legge n. 717 del 1949 con la proposta di legge in oggetto sono le seguenti: con l'articolo 1 si prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici, al quale affluiscono le somme previste dalla legge e ulteriori stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sui beni citati. Con il comma 1 dell'articolo 2 si prevede la sostituzione dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, stabilendo che le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 11

febbraio 1994, n. 109, devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse programmate al recupero dei beni culturali e dei centri storici, distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi; il comma 2 dell'articolo 2, invece,

stabilisce la ripartizione delle somme che affluiscono al Fondo nazionale.

Con l'articolo 3, infine, si prevede che gli accantonamenti effettuati ai sensi della citata legge n. 717 del 1949, per i quali alla data di entrata in vigore della legge non sia stato bandito concorso, affluiscono al Fondo nazionale sopra citato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici, di seguito denominato « Fondo ».

2. Al Fondo affluiscono le somme previste dalla presente legge nonché eventuali ulteriori stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi sui beni di cui al comma 1 del presente articolo erogati ai sensi dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un apposito regolamento con il quale sono stabilite le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo.

### ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Le Amministrazioni aggiudicatrici indicate all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, devono destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da esse programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale ed artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi.

2. Le somme costituite con l'aliquota prevista dal comma 1 affluiscono al Fondo nazionale per la conservazione e il recupero dei beni culturali e dei centri storici, con la seguente destinazione:

*a*) il 30 per cento per interventi di recupero di competenza dello Stato;

b) il 20 per cento per interventi di competenza delle regioni e delle province autonome;

c) il 50 per cento per interventi di competenza dei comuni nei quali sono localizzate le opere previste dal comma 1.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici ed i progettisti di opere pubbliche devono valutare in sede di progettazione definitiva l'opportunità di effettuare opere di abbellimento artistico di cui alla presente legge, per un importo non superiore al 2 per cento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera pubblica; qualora tale valutazione abbia esito positivo, l'Amministrazione aggiudicatrice procede sulla base dei criteri e princìpi desumibili dall'articolo 2 ».

#### ART. 3.

1. Gli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato bandito concorso, affluiscono al Fondo.

